



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 113/2024 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 05/12/2024

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DAL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART.1, COMMA 816.

L'anno 2024 addì 05 del mese di 12 alle ore 21:00 si è riunita la Giunta, in collegamento in videoconferenza, appositamente convocata.

All'appello risultano:

CANNITO NADIA	SINDACO	Presente
CROCI MARIA	VICE SINDACO	Presente
TORCHIA ENRICO	ASSESSORE	Presente
BARONI GIANLUIGI	ASSESSORE	Presente
BATTAINI ANGELO	ASSESSORE	Presente
BOTTA CAROLA	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza la Sig.ra CANNITO NADIA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore TORCHIA ENRICO.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha previsto che, dal 1° gennaio 2021, T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità sono sostituite dal nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 845 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/2021 con cui veniva istituito del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi dell'articolo 1, comma 816 e 837 della legge 160/2019: disciplina provvisoria.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e smi;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di Bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTI i commi 826 e 827 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO il comma 842 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui viene stabilita la tariffa di base giornaliera per le occupazioni temporanee delle aree mercatali;

RICORDATO che il comma 843, art.1 legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che i comuni possono prevedere aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe di cui comma 842 relative alle occupazioni temporanee delle aree mercatali;

RICHIAMATA pertanto la Delibera di G.C. n. 128 del 13/11/2023 con cui si stabiliva, sulla base della crescita inflattiva, di aggiornare le tariffe del canone unico per il 2024 e adeguarle come determinato a livello nazionale dall'ISTAT sulla base degli indici FOI anno 2023 del 5,5%;

RITENUTO di prevedere anche per l'anno 2025 all'adeguamento ISTAT delle tariffe nella misura del 5,5% sul valore dell'anno 2024;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-08-2000 per quanto attiene la regolarità contabile e per quanto attiene la regolarità tecnica;

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2025, le tariffe riportate nei prospetti relativi al C.U.P. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto dell'incremento ISTAT nella misura del 5,5%
 - 2.1.1. componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale (allegato A)
 - 2.1.2. canone unico patrimoniale componente sulla diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni (allegato B);
- 3) **DI DARE ATTO** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza 1° gennaio 2025, e che, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee dell'area mercatale di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, sostituiscono i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- 4) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 in conformità a quanto dispone l'art. 172, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.
- 6) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con voto unanime e palese espresso nei modi e nei termini previsti dalla legge,

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L. vo n.267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
CANNITO NADIA

II SEGRETARIO
TALDONE MARGHERITA